DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 94/16/COL

dell'11 maggio 2016

per chiedere alla Norvegia di non adottare la misura notificata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di cui al punto 56 g dell'allegato XIII dell'accordo SEE (direttiva 97/70/CE del Consiglio, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri) relativa alle navi che utilizzano serbatoi ad acqua marina refrigerata per adempiere i requisiti di stabilità [2016/1891]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 56 g del capo V dell'allegato XIII dell'accordo SEE, direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri ([1]), come modificato (nel prosieguo: «l'atto»), come adattata all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b, dell'atto,

le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dei trasporti EFTA,

deliberando secondo la procedura d'esame,

vista la decisione 103/13/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA (nel prosieguo: «l'Autorità») del 13 marzo 2013 che abilita il membro del Collegio competente per i trasporti ad adottare talune decisioni (doc. n. 578349),

considerando quanto segue:

Il 21 aprile 2015 l'Autorità marittima norvegese ha notificato un'esenzione, invocando l'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto relativo alle navi da pesca che utilizzano serbatoi ad acqua marina refrigerata come zavorra (doc. n. 754705).

Il 16 settembre 2015 l'Autorità ha informato la Norvegia che non riteneva la notifica presentata suffragata da elementi di prova sufficienti (doc. n. 773295) e ha invitato la Norvegia a ritirare la notifica o a presentare ulteriori documenti giustificativi a supporto della stessa. Con messaggio di posta elettronica del 25 settembre 2015 la Norvegia ha informato l'Autorità che sarebbe stata trasmessa ulteriore documentazione (doc. n. 774042).

Il 23 novembre 2015 l'Autorità ha ricevuto le ulteriori informazioni trasmesse dall'Autorità marittima norvegese (doc. n. 781516). È quindi soltanto da tale data che l'Autorità considera la notifica correttamente presentata ed è sempre da tale data che è iniziato a decorrere il periodo di sei mesi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), dell'atto.

Secondo la notifica presentata, la Norvegia intende modificare la propria legislazione nazionale per adottare la seguente esenzione:

> «Nel regolamento n. 660, del 13 giugno 2000, relativo alla costruzione, al funzionamento, all'equipaggiamento e alle verifiche delle navi da pesca con una lunghezza fuori uguale o superiore a 15 m, al § 3-2 (4) il testo seguente sarà inserito dopo l'espressione "permanentemente fissata".
>
> Le navi da pesca che impiegano acqua marina refrigerata per stoccare e raffreddare il pescato possono utilizzare i relativi serbatoi per soddisfare i requisiti di stabilità. Tali navi da pesca devono essere equipaggiate di un sistema che monitori l'esatta quantità di acqua marina refrigerata in ciascun serbatoio. Qualora il livello dell'acqua fosse inferiore al requisito minimo fissato dai calcoli di stabilità approvati, si attiva un segnale di allarme, visivo e acustico, nella timoniera.»

La regola 2 (criteri di stabilità), paragrafo 3, del capitolo III dell'allegato I dell'atto stabilisce che sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri la zavorra deve essere permanente e in tal caso deve essere solida e fissata in modo sicuro alla nave. L'amministrazione dei paesi SEE può accettare zavorra liquida solo se stoccata in contenitori completamente riempiti e non collegati a nessun sistema di pompaggio della nave. Secondo la descrizione, l'esenzione notificata dalla Norvegia non soddisfa tali condizioni.

([1]) GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1

L'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto, stabilisce che i paesi SEE applichino all'adozione di misure di esenzione le disposizioni della regola 3, paragrafo 3, del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos, secondo la procedura di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo. A norma della regola 3, paragrafo 3, possono essere esonerate le navi impegnate nell'esercizio della pesca in prossimità della costa. La notifica della Norvegia indica tuttavia tali condizioni non sono soddisfatte («gran parte della flotta da pesca è coinvolta in operazioni di pesca pelagica a grande distanza dai porti»).

Inoltre, come previsto dalla regola 3, paragrafo 3, del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 4, dell'atto, la Norvegia deve presentare elementi di prova che l'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos non è né ragionevole né praticabile in considerazione della distanza della zona di attività delle navi dal porto d'esercizio nel paese, del tipo di nave, delle condizioni meteorologiche e dell'assenza di rischi generali per la navigazione.

Sebbene la Norvegia adduca vari argomenti per giustificare l'esenzione, quali ad esempio «navi più pesanti e meno efficienti dal punto di vista del consumo di combustibile, aumento del rollio, riduzione del raggio di azione, riduzione della capacità di carico e costruzione di navi più grandi del necessario da parte degli armatori», e sostenga che le navi dotate di serbatoi ad acqua marina refrigerata non abbiano riportato incidenti, tali argomenti sono considerati soprattutto operativi e non sembrano soddisfare i requisiti per le esenzioni concesse a norma della regola 3, paragrafo 3, del capitolo dell'allegato del protocollo di Torremolinos.

Nel quadro della cooperazione dell'Autorità con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), stabilita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), l'Autorità ha richiesto assistenza per quanto riguarda la notifica.

La valutazione dell'EMSA dell'8 ottobre 2015 (doc. n. 776081) conclude che, dal punto di vista tecnico, l'atto è molto preciso in quanto stabilisce che la zavorra sia permanente e le esenzioni prevedono inoltre che le amministrazioni dei paesi SEE possono accettare soltanto zavorre liquide, stoccate in contenitori completamente riempiti e non collegati a nessun sistema di pompaggio della nave. La misura notificata non soddisfa tali condizioni. L'EMSA evidenzia inoltre che il regolamento 3, paragrafo 3, del capitolo I dell'allegato del protocollo di Torremolinos si applica a navi che operano in prossimità della costa mentre la Norvegia intende invocare l'eccezione per navi che svolgono «*operazioni di pesca pelagica a grande distanza dai porti*».

Il 23 novembre 2015 l'Autorità ha ricevuto le informazioni mancanti dalla Norvegia e a dicembre dello stesso anno ha contattato l'EMSA per un parere aggiornato, basato sulle informazioni aggiuntive presentate dalla Norvegia. Quest'ultimo parere dell'EMSA ha confermato la natura operativa delle misure notificate, ribadendo la valutazione dell'ottobre 2015.

L'Autorità ritiene che la misura proposta dalla Norvegia non risponda ai requisiti sostanziali per l'esenzione previsti dall'atto in quanto i) il sistema di pompaggio proposto dalla Norvegia non soddisfa le condizioni per l'esenzione secondo l'atto; ii) le navi cui l'eventuale esenzione potrebbe essere applicata non svolgono attività di pesca in prossimità della costa e iii) la Norvegia non ha presentato elementi di prova che dimostrino che l'attuazione dell'atto non è né ragionevole né praticabile. L'Autorità è pertanto del parere che l'eccezione notificata non sia giustificata.

Di conseguenza l'Autorità chiede alla Norvegia di non adottare le misure proposte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. La misura proposta relativa alle navi che utilizzano serbatoi ad acqua marina refrigerata per adempiere i requisiti di stabilità che la Norvegia ha notificato il 23 novembre 2015 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di cui al punto 56 g del capitolo V dell'allegato XIII dell'accordo SEE, direttiva 97/70/CE non è giustificata.

2. La Norvegia non adotta la misura concernente le navi che utilizzano serbatoi ad acqua marina refrigerata per adempiere i requisiti di stabilità notificata il 23 novembre 2015.

([1]) Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1)

3. Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2016

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR	Carsten ZATSCHLER
Membro del collegio	*Direttore*